

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 25/11/2025
RFI_DAC.ALM\A0011\P\2025\0000667



Direzione Acquisti Acquisti Lavori Manutenzione e Territorio

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

DAC.0927.2025

Acquisizione di Manifestazione di Interesse a partecipare alla procedura selettiva relativa al "Servizio di analisi, disinfezione e iperclorazione di impianti idrici fissi a servizio di fabbricati RFI ricadenti nella giurisdizione della DOIT Palermo"











Allegati:

1. Domanda di partecipazione.

1. **DESCRIZIONE**

È intenzione di Rete Ferroviaria Italiana SpA (di seguito, per brevità, "RFI"), Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, acquisire - in modalità telematica tramite il Portale Acquisti di RFI (di seguito, per brevità, "Portale") - l'interesse di Operatori economici da invitare ad una eventuale e successiva procedura selettiva per l'affidamento del "Servizio di analisi, disinfezione e iperclorazione di impianti idrici fissi a servizio di fabbricati RFI ricadenti nella giurisdizione della DOIT Palermo".

2. OGGETTO

È oggetto della presente Manifestazione di Interesse l'affidamento del "Servizio di analisi, disinfezione e iperclorazione di impianti idrici fissi a servizio di fabbricati RFI ricadenti nella giurisdizione della DOIT Palermo". Rientra, nell'oggetto del contratto di appalto, l'esecuzione di tutte le prestazioni di cui all'art. 2 dello Schema di contratto e le prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico (Allegato n. 3 allo schema di contratto), nonché ogni altro intervento complementare e accessorio ritenuto indispensabile per il completamento delle prestazioni.

3. DURATA E IMPORTO

Con l'Aggiudicatario della successiva eventuale procedura selettiva sarà stipulato un Contratto con una durata pari a **24 (ventiquattro)** mesi per:

Importo a base di gara: € 313.963,64 (euro trecentotredicimilanovecentosessantatre/64) IVA esclusa, di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo globale: € 439.549,10 (euro quattrocentotrentanovemilacinquecentoquarantanove/10) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 0,00 (euro zero/00) comprensivo delle seguenti opzioni:

- € 62.792,73 (euro sessantaduemilasettecentonovantadue/73) per variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Dlgs 36/23).
- € 62.792,73 (euro sessantaduemilasettecentonovantadue/73) per modifica del contratto ai sensi dell'art. 120 co.1 lett. a) del D.lgs. 36/23).



4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MDI

4.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono esclusi automaticamente gli operatori economici:

- i. che hanno subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
 - e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
 - g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;



L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

ii. per i quali sussiste una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo decreto legislativo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato;

iii. che sono destinatari della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008;

iv. che non sono in regola con la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge n. 68/1999;

v. che, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ove tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, non hanno prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

vi. che sono stati sottoposti a liquidazione giudiziale o si trovano in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del Codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto



legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

vii. che sono iscritti nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

viii. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

La causa ostativa non sussiste quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Sono esclusi, previa valutazione della Stazione appaltante, gli operatori economici:

ix. che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato XIV alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

x. la cui partecipazione alla procedura di gara determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del Codice, non diversamente risolvibile;

xi. che hanno avuto un precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive e tale da determinare una distorsione della concorrenza;

xii. che si trovano rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

xiii. che si sono resi colpevoli – secondo motivata valutazione di RFI in ordine alla permanenza o meno del necessario rapporto fiduciario tra committente e appaltatore – di gravi illeciti professionali di cui all'art. 98, comma 3 e 169 del Codice, tali da renderne dubbia l'integrità o l'affidabilità:

a) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio



vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

- b) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale; su tali circostanze RFI motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- c) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- d) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55/1990, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- e) omessa denuncia all'Autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689/1981; tale circostanza deve emergere dal casellario informatico dell'ANAC.

Misure restrittive Russia/Bielorussia:

Ai sensi di quanto previsto, dall'articolo 5 duodecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del 31 luglio 2014 e ss.mm.ii., concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, si evidenzia che è vietato aggiudicare contratti di appalto a:

- a) un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;
- b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo; oppure
- c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.

Saranno esclusi dalla futura procedura gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a



quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla Stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) e 66, comma 1, lett. g) del Codice, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti sia dalle consorziate indicate quali esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Tutti i partecipanti al Raggruppamento e al Consorzio ordinario di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) ed f) devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

Alle Aggregazioni di retei e al G.E.I.E si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti in quanto compatibile.

4.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Gli operatori economici devono inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

4.2.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle Aggregazioni di rete, ai Consorzi ordinari ed ai G.E.I.E. si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un Raggruppamento sia una sub-associazione, nelle forme di Consorzio ordinario costituito oppure di un'Aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i Raggruppamenti.



Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 4.2.1 lett. a) deve essere posseduto: - da ciascun componente del Raggruppamento/Consorzio/G.E.I.E. anche da costituire, nonché dal G.E.I.E. medesimo; - da ciascun componente dell'Aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

4.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

RFI verificherà i requisiti di capacità economica e finanziaria in capo all'aggiudicatario.

FATTURATO GLOBALE

Il concorrente, per essere ammesso alla gara, deve dichiarare di aver maturato un fatturato globale nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque esercizi finanziari antecedenti la data di indizione della presente procedura di gara almeno pari all'importo posto a base di gara, cioè pari a € 313.963,64 (euro trecentotredicimilanovecentosessantatre/64) al netto di opzioni e IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Il requisito relativo al Fatturato Globale in caso di RTI deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.

4.2.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

a) CONTRATTI ANALOGHI



Il concorrente deve dichiarare di aver eseguito nel decennio antecedente la data di indizione della presente procedura di gara, contratti relativi ai servizi di analisi, disinfezione e iperclorazione di impianti idrici fissi per un importo complessivo almeno pari al 50% dell'importo posto a base di gara, cioè, pari a € 156.981,82 (euro centocinquantaseimilanovecentottantuno/82).

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- ogni altra documentazione, non autodichiarativa, atta a comprovare il requisito.

Da uno o dall'insieme dei documenti forniti a comprova, dovranno emergere chiaramente le seguenti informazioni minime:

- l'oggetto delle prestazioni rese;
- il periodo di svolgimento della prestazione;
- l'Operatore Economico che ha svolto le attività e la quota di esecuzione di ciascun soggetto in caso di OE plurisoggettivo (es. RTI);
- la corretta esecuzione del servizio.

Pertanto, in caso di utilizzo di più documenti, dovrà emergere la riconducibilità degli stessi alla prestazione oggetto di comprova.

Ai fini della valutazione dei requisiti di cui sopra, si precisa che per servizi svolti nel decennio precedente devono intendersi, oltre ai servizi iniziate e ultimate in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziate precedentemente, per la quota che rientra nel decennio di riferimento.

Il requisito relativo al possesso ai contratti analoghi deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, ferma l'impossibilità di frazionare il singolo contratto.

b) CERTIFICAZIONE DI RICONOSCIMENTO DI CONFORMITA' DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' ALLA NORMA UNI-EN ISO 9001

Il concorrente, per partecipare alla presente procedura di gara, dovrà dichiarare di possedere un "Certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla Norma UNI-EN ISO 9001", per attività afferente all'oggetto della gara, rilasciato da un



organismo certificatore accreditato da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA o MRA). In Italia l'Ente di accreditamento è ACCREDIA (già SINCERT).

Ai fini della comprova il concorrente dovrà produrre copia della suddetta certificazione in corso di validità alla data di presentazione delle offerte su cui RFI effettuerà le relative verifiche.

Il presente requisito dovrà essere posseduto da ciascuno dei soggetti costituenti il concorrente plurisoggettivo.

4.2.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei Consorzi di Cooperative, Consorzi di Imprese Artigiane, Consorzi Stabili

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 4.2.1 deve essere posseduto dal Consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Per il possesso dei "Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale" in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, si rimanda a quanto previsto dall'art. 67 D.lgs 36/2023.

Nel caso in cui un Consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

5.1 PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente Manifestazione di interesse è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <u>www.acquistionlinerfi.it</u> (di seguito "Portale acquisti" o "Portale"). L'utilizzo del Portale comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Portale.



L'utilizzo del Portale avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Portale;
- utilizzo del Portale da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Avviso e a quanto previsto nel documento "Regolamento per l'accesso al Portale Acquisti" e negli ulteriori documenti pubblicati sul Portale.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Portale sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo del Portale è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

L'utilizzo e il funzionamento del Portale avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti sopra riportati che costituiscono parte integrante del presente avviso.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

5.2 DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA MDI

La partecipazione alla presente Manifestazione di interesse svolta in modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nel documento presente sul Portale, denominato "Requisiti minimi HW e SW", nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o strumento analogo per gli operatori con sede legale fuori dall'Italia.

È onere del Concorrente aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul sito www.acquistionlinerfi.it qualsiasi variazione di indirizzo di posta elettronica certificata.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante;

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

È obbligatorio il possesso da parte del legale rappresentante di un certificato di firma digitale, in corso di validità generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai



sensi di quanto previsto dall'art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65 del D.lgs. n. 82/2005.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:

- a) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale previsto dall'art. 29 del D.lgs. 82/2005);
- b) un certificatore operante in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 910/2014.

Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 24 comma 4-ter del D.lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
- b. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo Regolamento;
- c. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Sarà onere dell'Impresa indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all'autorità che le ha rilasciato la firma, allegandone documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc.).

N.B. Si precisa che sul portale è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare la validità della firma se la dimensione del file è inferiore ai 10 MB.

La Stazione appaltante effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sul portale, e nel caso di verifica negativa una volta scaricato/i in locale il/i file, utilizzerà i software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia).

Pertanto, si suggerisce alle Imprese di effettuare, per i file firmati digitalmente, verifiche preventive con tali strumenti.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di inserimento del documento stesso a portale.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marca temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori) apposto durante il periodo di validità del certificato della firma.

Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di CADES e PADES.

5.3 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E ACCESSO AL PORTALE



Per partecipare alla Manifestazione di interesse, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi sul Portale. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo.

N.B. Si precisa che la firma digitale utilizzata dal Concorrente in detta fase di registrazione non ha alcuna valenza ai fini della sottoscrizione dei successivi documenti inerenti alla Manifestazione di interesse.

La registrazione al Portale è a titolo gratuito.

In caso di necessità di supporto ai fini della registrazione al Portale, nonché nello svolgimento delle operazioni all'interno del Portale stesso, i Concorrenti hanno facoltà di contattare il Servizio Assistenza ai riferimenti indicati nella Home Page del Portale.

La registrazione e la successiva abilitazione consentono all'operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla presente Manifestazione di interesse.

Con l'accesso a tale sezione ciascun operatore economico potrà:

- prendere visione degli allegati;
- inviare richieste di chiarimento;
- presentare la propria domanda di partecipazione.

5.4 TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al completamento delle operazioni di registrazione gli operatori economici per partecipare alla Manifestazione di interesse dovranno:

- 1) accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password), nella sezione "Fasi di prequalifica", e poi cliccare su "Eventi ad Evidenza Pubblica";
- 2) accedere alla consultazione telematica;
- 3) selezionare il tasto "Intenzione di Rispondere";
- 4) scaricare la documentazione relativa alla consultazione (area "Allegati")
- 5) [Solo al primo accesso] cliccare su "Mia Risposta", posto sulla sinistra della pagina web;
- 6) [Solo al primo accesso] cliccare sul link "Rispondi" (posizionato al centro dello schermo) per avviare il processo di risposta, e seguire le indicazioni di seguito esposte.

Per inserire la propria documentazione il Concorrente, all'interno dell'area "Risposta", dovrà allegare i documenti di seguito indicati, sottoscritti con firma digitale e, al termine delle suddette operazioni, dovrà cliccare su "Salva ed Esci" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa.

Nel dettaglio il Concorrente dovrà inserire a Portale i seguenti documenti:

- Domanda di partecipazione;
- Visura camerale.



Una volta espletate tali attività il Concorrente, per trasmettere la propria documentazione, dovrà:

- cliccare su "Trasmetti risposta";
- cliccare su "OK" per confermare la trasmissione;

Il Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna "Stato della risposta", l'avvenuta trasmissione della propria risposta all'evento (Stato della risposta: "Trasmessa").

Inoltre, una e-mail inviata al Concorrente all'indirizzo indicato in fase di registrazione al portale acquisti, darà conferma dell'avvenuta trasmissione della propria risposta all'evento.

Il Concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e ora di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione. In tal caso, il Concorrente dovrà procedere nuovamente alle operazioni di trasmissione, secondo le modalità sopra riportate.

Le operazioni di inserimento a Portale di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente.

Si invitano, pertanto, i Concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Con la trasmissione telematica della risposta, il Concorrente accetta tutta la documentazione, allegati e chiarimenti inclusi.

Si ricorda infine che tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana ovvero nella lingua dello Stato membro in cui abbia sede il soggetto partecipante, in tal caso con annessa traduzione in lingua italiana certificata "conforme al testo straniero" dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

La documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa. Si ricorda che in caso di sottoscrizione da parte di persona munita di poteri, diversa dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nell'allegato n. 3 "modello di partecipazione alla Manifestazione di interesse" la procura o la documentazione attestante ai sensi di legge il conferimento dei poteri di rappresentanza.

N.B.

- Nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f) e h) del Codice, la Domanda di partecipazione deve essere prodotta dalla Mandataria/Capogruppo e, in caso di soggetti costituendi, deve essere sottoscritta da tutti i componenti;
- Nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice la Domanda di partecipazione deve essere prodotta come di seguito:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, dall'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;



- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dall'operatore economico che riveste la funzione di organo comune, nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzi di cui al predetto art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la Domanda di partecipazione deve essere prodotta dal Consorzio.

N.B. Si richiama l'attenzione sulle seguenti avvertenze:

- la suddetta documentazione, prodotta in risposta al presente avviso di manifestazione di interesse, non costituisce prova del possesso dei requisiti di partecipazione;
- il possesso dei requisiti generali e speciali sopra indicati dovrà essere dichiarato dall'interessato anche nell'eventuale successiva procedura di affidamento;
- RFI accerterà il possesso dei requisiti suddetti nel corso dell'eventuale successiva procedura di affidamento.

5.5 TERMINE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli Operatori Economici interessati possono manifestare il proprio interesse secondo le modalità sopra descritte entro e non oltre il 10/12/2025 ore 12:00.

5.6 CHIARIMENTI RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla stazione appaltante **entro e non oltre 5 giorni** dalla scadenza del termine della Manifestazione di interesse, esclusivamente attraverso lo strumento della "Messaggistica on line" disponibile all'interno la sezione dedicata del Portale, previa registrazione al Portale stesso.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare, a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di consultazione, eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie, anche agli altri documenti messi a disposizione dei Concorrenti ai fini della presentazione dei rispettivi contributi.

6 SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE



La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza e parità di trattamento.

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate da RFI che procede alla verifica della completezza delle dichiarazioni presentate, riservandosi – in ogni caso - la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e di richiedere, in qualsiasi momento, i documenti giustificativi o integrativi.

Successivamente RFI – sulla base di quanto dichiarato da ciascun Operatore economico che avrà manifestato interesse - provvederà a stilare l'elenco degli Operatori Economici idonei a essere invitati alla successiva procedura di selezione.

RFI si riserva la facoltà, motivandola, di non procedere ad invitare all' eventuale successiva procedura di gara, i concorrenti per i quali non ritenga sussistere adeguata affidabilità professionale.

7 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il concorrente è informato che i dati personali acquisiti ai fini della presente procedura, ivi compresi quelli raccolti in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il titolare del trattamento di tali dati è RFI S.p.A. con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1.Di conseguenza, tutti i soggetti partecipanti a qualunque titolo alla presente procedura di gara dichiarano, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione/dichiarazione a corredo dell'offerta di aver preso visione dell'Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. In ogni caso il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, eventualmente anche tramite Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o soggetti terzi e comunque nel rispetto della normativa vigente.

L'informativa completa di cui all'art. 13 e all'art. 14 del predetto Regolamento è pubblicata sul sito aziendale, cui si rimanda, all'indirizzo www.garerfi.it – "Regole e documentazione".

8 AVVERTENZE

RFI si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della Manifestazione di interesse per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di scelta del contraente, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

RFI può interrompere, modificare, prorogare o sospendere la Manifestazione di interesse, consentendo anche la restituzione della documentazione prodotta dai partecipanti, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.



La stazione appaltante si riserva il diritto di sottoporre a tutti o ad alcuni partecipanti domande di approfondimento.

In ogni caso, la partecipazione alla Manifestazione di interesse non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.

Qualora sia accertata la mancanza, l'incompletezza o l'irregolarità essenziale della documentazione presentata, si procederà alla richiesta di integrazione o di regolarizzazione di detta documentazione. In ogni caso la mancata o incompleta risposta alla richiesta di integrazione determinerà o il mancato invito o l'esclusione dalla successiva eventuale procedura selettiva. Non si procederà ad alcuna richiesta di integrazione in caso di carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, in quanto costituiscono irregolarità essenziali non sanabili.

RFI rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

9. SICUREZZA INFORMATICA

I concorrenti/ i candidati partecipanti alla procedura di gara sono tenuti a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per la partecipazione alla procedura di gara, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione pertinente a tal fine.

Il concorrente aggiudicatario è tenuto a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente all'oggetto del Contratto. A tal fine si obbliga a munirsi di presidi e dispositivi di sicurezza, nonché, di personale adeguatamente formato, così come indicato nell'art. 18 bis "Sicurezza Informatica" dello schema di contratto, a cui si rinvia per il dettaglio delle cautele da adottare.

Si rammenta che nell'eventuale inadempimento parziale o integrale, anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, RFI avrà la facoltà di risolvere il contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Il Responsabile